

Rep. N. 25345

Racc. N. 13835

Registrato
a Novara
il 4 novembre 2022
al n. 14893 Serie: 1T
con Euro 200,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

("La Nuova Regaldi")

REPUBBLICA ITALIANA

21 ottobre 2022

Il ventuno ottobre duemilaventidue in Novara, presso la casa parrocchiale della Parrocchia di San Maiolo di Veveri in Novara, in Via Verbano n. 113, alle ore 21.10

Ad istanza della signora:

BERNARDI CLAUDIA, nata a Novara il 27 febbraio 1970, residente a Novara, in Via Stp Gaggini n. 1/B,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale diocesana:

"La Nuova Regaldi", con sede in Novara, Via Dei Tornielli n. 6,

codice fiscale 01837090032,

della cui identità personale e qualifica sopraspecificata sono io notaio certa.

Io CRISTINA BERTONCELLI, notaio alla residenza di Borgomanero, iscritta presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato dò atto dello svolgimento dell'Assemblea della predetta associazione, convocata in questo luogo, giorno e alle ore 21,00 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore

2. Connesse e dipendenti

Assume la presidenza dell'Assemblea l'istante signora Bernardi Claudia la quale, chiamato me notaio a fungere da segretario, dichiara:

- che la convocazione dell'Assemblea è stata effettuata mediante affissione di avviso presso la sede legale dell'associazione e comunicata agli associati mediante posta elettronica in data 6 ottobre 2022, indi dà atto della presenza:

a) di 26 (ventisei) soci effettivi in proprio e 25 (venticinque) per delega, sui 62 (sessantadue) iscritti al libro soci, i quali dichiarano di essere in regola con le quote associative dovute, con precisazione che l'indicazione dei nominativi risulterà dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che le deleghe saranno conservate dal Consiglio Direttivo agli atti dell'Associazione;

b) assenza giustificata degli altri membri del Consiglio Direttivo, signori Klun Claudio Andrea e Renna Concettina, e, pertanto dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge e di statuto, per deliberare sulle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa tutti i presenti che il Legislatore ha riformato il Terzo Settore con il Decreto legislativo 3 lu-

glio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Il Codice del Terzo Settore ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia sia civilistica che fiscale, prevedendo altresì il nuovo Registro unico del terzo settore (RUNTS).

A tale fine, il Presidente informa che si rende necessaria l'adozione di un testo di Statuto aggiornato alla nuova disciplina per gli Enti del Terzo Settore e dalle mutate condizioni socio-ecclesiali in cui l'associazione si trova ad operare, e procede ad illustrare brevemente il suo contenuto:

1) l'Associazione ha la seguente denominazione: "NUOVA REGALDI - ETS";

2) l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

B) formazione universitaria e post-universitaria;

C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

D) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione intende custodire e continuare l'attività svolta con la denominazione di Associazione Culturale Diocesana "La Nuova Regaldi", ovvero perseguire finalità di carattere pedagogico e culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con le grandi sfide contemporanee. Gli ambiti di azione dell'associazione riguardano soprattutto: discipline teologiche e filosofiche; scienze umane; scienze bibliche; etica filosofica e teologica.

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà promuovere e/o organizzare in Italia e all'estero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) convegni;
- b) corsi di formazione in presenza e on-line;
- c) giornate di studio;
- d) conferenze;
- e) concerti;
- f) mostre;
- g) progetti formativi;
- h) viaggi studio;
- i) pellegrinaggi;
- j) escursioni;

k) manutenzione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

l) Centri studi specializzati;

m) Passio - Cultura e Arte attorno al Mistero pasquale;

n) realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e materiale vario;

o) Collaborazioni con altri enti di finalità sociale, culturale, religiosa ed ecclesiale;

2. Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguitamento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Con precisazione che rimangono invariati la sede sociale in Novara, Via dei Tornielli n. 6, mentre lo statuto riporta unicamente il Comune di Novara e la durata.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente ed all'unanimità per espressa dichiarazione di voto:

DELIBERA di

1) Abrogare l'attuale testo di statuto sociale.

2) Approvare ed adottare il nuovo testo di statuto adeguato alla riforma del Terzo Settore, statuto che costituito da n. 21 (ventuno) articoli si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro restando a deliberare, previa dispensa data a me notaio tanto dal Presidente che dall'Assemblea dal dar lettura dell'allegato "A" e "B", l'Assemblea delega il Presidente ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che la competente Autorità dovesse richiedere in sede di deposito nel R.U.N.T.S., indi il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.45.

- - - -

COSTO DELL'ATTO

Il costo complessivo del presente atto comprensivo di I.V.A. ed al netto della ritenuta di acconto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'agenzia delle entrate) ammonta ad Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) comprensivo delle anticipazioni dovute a titolo di imposte e tasse e destinate al conto vincolato, disposto dall'articolo 1 comma 63 lettera a) della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 124/2017, ed è a totale carico dell'Associazione "NUOVA REGALDI ETS" nei confronti della quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.

- - - -

La comparente mi dispensa dal dare lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli per averne presa preventiva visio-

ne.

Quanto sopra io notaio faccio constare con il presente verbale che è stato redatto da me, dattiloscritto da persona di mia fiducia, scritto in poca parte da me e da me letto alla comparente la quale interpellata dichiara di approvarlo ed in conferma con me notaio lo sottoscrive su ogni foglio anche degli allegati "A" e "B", alle ore ventuno e cinquanta minuti. Occupa questo verbale due fogli scritti per quattro facciate e fin qui della quinta.

All'originale firmato:


Claudia Bernardi

CRISTINA BERTONCELLI Notaio

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIOCESANA LA NUOVA REGALDI

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 OTTOBRE 2022

ELENCO SOCI	PRESENZA	DELEGA
Artomi Fauzio		X
Barbaglia don Silvio	X	
Bernardi Claudia	X	
Bianchi Marco		
Boniperti Mauro	X	
Borrini Lidia		X
Boschi Maurizio		
Bovis Maria Rita	X	X
Cadario Silvia		X
Cappelletti Maurizio		X
Carmine Daniela		X
Carmine Tiziana	X	X
Cerutti Chiara		X
Citterio Maria Pia		X
Colonna Luca		
Conte Patrizio		
Dellupi Riccardo	X	X
Di Maio Andrea		
Di Martino Gabriella	X	
Donaddio Massimo		
Ferrari Stefano	X	



ASSOCIAZIONE CULTURALE DIOCESANA LA NUOVA REGALDI

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 OTTOBRE 2022

ELENCO SOCI	PRESENZA	DELEGA
Fumagalli Pietro		×
Gagliardo Federica		×
Caravaglia Gabriele	×	
Garbassi Fabio		
Garberi Battistina	×	
Guenzi Adriana		×
Klun Claudio Andrea		×
La Capria Alessandro		×
Lattanzio Filippo	×	
Lavista Antonietta		×
Longo Maria Antonietta		
Merigo Annarita	×	
Montebuglio Katia	×	
Montino Raffaella		
Morales Williams Wendy Yohani	×	
Mossina Claudia	×	
Mussetta Marco	×	
Nizzolini Carlo	×	
Ossola Marisa	×	
Paparo Felice		
Radice Anna Rita	×	
Ragni Giovanna	×	
Renna Concettina		×

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIOCESANA LA NUOVA REGALDI

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 OTTOBRE 2022

ELENCO SOCI	PRESENZA	DELEGA
Rinaldi Antonio	X	
Rizzo Giovanni		X
Roncoroni Elisa	X	
Rovida Paola		
Salonti Alessandro		
Salsa Gianfranco		X
Savoia Anselmmina		X
Solimani Maria Rosa		
Soncin Gabriele	X	
Tacchino Gianfranco	X	
Tonelli Gabriella		X
Torri Nerina		X
Toscani Francesco		X
Toscani Pietro	X	
Zanardi Chiara	X	
Zanari Alessia		X
Zanolini Diego		X
Zanzi Enrico	X	

Davide Beni
riservato



Allegato "B" all'atto 25345/13835 Rep./Racc.
"NUOVA REGALDI - ETS"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "NUOVA REGALDI - ETS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel comune di NOVARA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- B) formazione universitaria e post-universitaria;
- C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- D) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione intende custodire e continuare l'attività svolta con la denominazione di Associazione Culturale Diocesana "La Nuova Regaldi", ovvero perseguire finalità di carattere pedagogico e culturale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico con le grandi sfide contemporanee.

Gli ambiti di azione dell'associazione riguardano soprattutto: discipline teologiche e filosofiche; scienze umane; scienze bibliche; etica filosofica e teologica.

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà promuovere e/o organizzare in Italia e all'estero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) convegni;

b) corsi di formazione in presenza e on-line;
c) giornate di studio;
d) conferenze;
e) concerti;
f) mostre;
g) progetti formativi;
h) viaggi studio;
i) pellegrinaggi;
j) escursioni;
k) manutenzione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
l) Centri studi specializzati;
m) Passio - Cultura e Arte attorno al Mistero pasquale;
n) realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e materiale vario;
o) Collaborazioni con altri enti di finalità sociale, culturale, religiosa ed ecclesiale.

2. Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguitamento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e) recedere dall'appartenenza all'associazione
- f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento

interno;

- b) rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Comitato Esecutivo

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo

scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per

cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di ventuno. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite

e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) nomina, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) può nominare, su proposta del Presidente, uno o più Consiglieri Delegati con compiti determinati all'atto della nomina;
- d) costituisce al suo interno il Comitato Esecutivo;
- e) può costituire, su proposta del Presidente, uno o più Comitati Scientifici e nominarne i membri;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- i) redige il programma delle attività e ne verifica la loro attuazione;
- j) approva e sottopone all'Assemblea il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale predisposti dal Comitato Esecutivo.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi lo deleghi o sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio Direttivo costituisce al suo interno il Comitato Esecutivo il quale è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e in qualsiasi momento del mandato, può nominare membri del Comitato Esecutivo uno o più Consiglieri Delegati.

2. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) amministra l'associazione;
- b) predisponde il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- c) realizza il programma delle attività autorizzando le spese necessarie;
- d) cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
- e) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di necessità può deliberare spese e/o attività non precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo. Tale delibera deve avvenire in una riunione del Comitato Esecutivo con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Tale delibera deve essere verbalizzata, firmata da tutti i membri del Comitato Esecutivo presenti alla votazione e portata all'attenzione del Consiglio Direttivo per l'approvazione alla prima riunione utile.

Per tale delibera il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente; deve essere fissata data, ora, luogo della seduta e motivazione della riunione con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione a tutti i membri del Comitato Esecutivo tramite e-mail e/o sms e/o altri sistemi di messaggistica.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice

civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è deliberato dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

All'originale firmato:

Claudia Bernardi

CRISTINA BERTONCELLI Notaio

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia conforme all'originale costituita da n° fogli che si rilascia
per gli usi di Legge.

Borgomanero, Via Monte Grappa n. 3, lì 04 Novembre 2023